

Legali soci di capitale nelle Stp

IL Sole 24 Ore | NORME E TRIBUTI | 06 SETTEMBRE 2025 | Angelo Busani

Apparentemente, la Sta è l'unica forma societaria che gli avvocati potrebbero utilizzare per l'esercizio della loro professione, per la ragione che la legge 247/2012 viene intesa (Cassazione 19282/2018) come normativa «speciale» per l'attività forense (pareri Cnf n. 64 del 25 maggio 2016 e n. 5853 del 15 dicembre 2022). Da questa specialità deriva un implicito divieto per gli avvocati di partecipare, come soci professionisti, a una Stp, nemmeno in minoranza (nonostante che la legge 183/2011 non disponga esplicite limitazioni in ordine alle professioni che possono essere svolte nella forma della Stp). Pertanto:

O in una Stp multidisciplinare avente come attività principale quella del commercialista, l'oggetto sociale può prevedere l'esercizio di qualsiasi altra professione, ma non dell'avvocatura;

O un avvocato può essere socio di una Stp, ma non come professionista, bensì come socio di capitale («pronto ordini» n. 74/2024 del 29 ottobre 2024 del Consiglio nazionale dei commercialisti), quindi con una quota non superiore al terzo del capitale; in sostanza, può intervenire in assemblea, votare per eleggere le cariche e partecipare agli utili, ma non esercitare la professione forense;

O di contro, un commercialista (oppure un medico, un ingegnere, un agronomo, eccetera) può essere socio professionista di una Sta che abbia un oggetto multidisciplinare: cioè, la società, accanto all'attività forense (di appannaggio dei soci avvocati), può svolgere anche l'attività propria dei commercialisti (dei medici, degli ingegneri, degli agronomi ecc.);

O non importa che nell'assemblea della Sta gli avvocati abbiano la maggioranza, l'importante è che i due terzi dei voti spettino ai soci professionisti (anche non avvocati) della Sta;

O un avvocato può anche esser amministratore di una Stp (anzi, il Cda di una Stp può essere formato in maggioranza da avvocati), ma senza avere un ruolo di amministratore esecutivo; nel Cda della Sta gli avvocati devono invece essere in maggioranza. © RIPRODUZIONE RISERVATA